



**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO
PRESSO LE SEDI DELL'EDISU PIEMONTE
CIG [639297410A]**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Edisu Piemonte appalta i servizi di movimentazione, trasporto e trasloco di mobili, arredi ed altro materiale (compreso quello documentale, librario ecc. ...), i servizi di facchinaggio di piccola e media entità con il riordino, lo spostamento e lo stoccaggio di mobili e attrezzature, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio degli stessi, nonché la raccolta e il trasferimento di rifiuti e beni fuori uso alle discariche autorizzate e/o lo smaltimento di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani.

L'espletamento dei servizi si intende comprensivo di tutte le prestazioni di manodopera, dei materiali di consumo e automezzi che si renderanno necessari in relazione alle esigenze delle strutture dell'EDISU Piemonte.

Le sedi degli uffici o degli immobili in proprietà o in uso all' EDISU Piemonte sul territorio regionale sono le seguenti:

TORINO

Uffici amministrativi - Via Madama Cristina, 83, primo e secondo piano

Segreteria Studenti - Via Giulia di Barolo, 3/bis

Residenza Verdi- Via Verdi, 15

Residenza Cavour - Via Cavour, 32

Residenza Cappel Verde - Via Cappel Verde, 5

Residenza Paoli - Via Rosario di Santa Fè, 18

Residenza Cercenasco - Via Cercenasco, 17

Residenza Giulia di Barolo - Via Verdi, 26/g

Residenza Lungodora Siena, Lungo Dora Siena, 104

Residenza Borsellino - Via P. Borsellino, 42

Residenza Turati- Corso Turati, 6

Residenza San Liborio - Via San Domenico, 10

Residenza Palazzo degli Stemmi - Via Montebello, 1

Appartamenti Faà di Bruno - Via Faà di Bruno 1

Appartamenti Fondazione Saracco - Via Giotto, 51

Appartamenti Giordano Bruno - Via Giordano Bruno, 191

Sala Studio Via Verdi, 26

Sala Studio Via S. Ottavio, 8

Sala Studio Via Michelangelo Buonarroti, 17/bis

Sala Studio Via Pietro Giuria, 17

Sala Studio Corso Svizzera, 185

Sala Studio Corso Castelfidardo, 30

Ristorante Universitario - Lungo Dora Siena, 102

Ristorante Universitario - Via Principe Amedeo, 48

Ristorante Universitario - Via Galliani, 30

Ristorante Universitario - Via Paolo Borsellino, 42

Ristorante Universitario - Corso Castelfidardo, 30/a

Magazzino Edisu - Corso Svizzera, 185

GRUGLIASCO

Residenza Villa Claretta - Via Berta, 5

Residenza Claretina, Via La Salle, 87

Ristorante Universitario - Via Leonardo Da Vinci, 44

Ristorante universitario Taverna- Via Berta, 5

ALESSANDRIA

Segreteria Studenti- Via Parma, 36

Ristorante Universitario - Via Parma, 36

Sala Studio- Via Parma, 36

CUNEO

Residenza Casa Samone - Via Santa Croce, 7
Segreteria Studenti- Via Santa Croce, 7- Corso Nizza, 21

NOVARA

Residenza Campus Universitario -Via Perrone, 18
Residenza Perrone - Via Perrone, 9
Segreteria Studenti -Via Perrone, 9

VERCELLI

Residenza Dal Pozzo -Via Dal Pozzo, 10
Residenza Quintino Sella -Via Quintino Sella, 5
Segreteria Studenti - Via Quintino Sella, 5

La parte rilevante dei servizi richiesti sarà svolta in Torino.

Il numero degli immobili è puramente indicativo e qualora nel corso del contratto l'Amministrazione appaltante incrementasse o diminuisse l'elenco degli stabili di cui sopra, la ditta sarà obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni del presente capitolato senza nulla pretendere a titolo d'indennizzo.

Art. 2 - Descrizione dei servizi di appalto e modalità tecniche di esecuzione

Il servizio di trasloco e di movimentazione di cui all'art. 1 del presente capitolato comprende tutte le operazioni e gli oneri necessari per il trasferimento dei beni, montaggio e smontaggio degli stessi e per l'eventuale raccolta e trasporto di rifiuti e/o beni fuori uso presso i centri di raccolta autorizzati. La messa a disposizione del personale, degli automezzi e quant'altro è a carico dell'Impresa aggiudicatrice, che assumerà la gestione dei lavori, garantendo organizzazione tecnica e risultato ottimali.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo più precise indicazioni fornite di volta in volta dall'Amministrazione negli ordini di servizi, sono approssimativamente le seguenti:

- Trasporto di arredi, accessori d'arredo, di armadi blindati, cassaforti, di arredi di locali specifici quali locali di ristorazione e di sale studio, nonché di attrezzature mense, di strumenti musicali vari e di materiale cartaceo;
- Il trasferimento e/o il trasporto del materiale attraverso l'uso di mezzi e attrezzature idonee quali camion, cinghie, elevatori, transpallets, scala elevatore per esterni, paranchi, autogru ecc.. forniti in dotazione agli operatori, qualora l'Amministrazione appaltante ne richieda specificatamente l'impiego, volti a consentire uno svolgimento del servizio rapido ed efficiente;
- Mera prestazione d'opera di facchinaggio e manovalanza per la movimentazione di mobili e accessori di arredo che non si configura come un trasloco ma come risistemazione o ricollocazione interna di archivi o arredi tra uffici;
- Movimentazione di attrezzature informatiche quali computer, stampanti e fotocopiatrici ecc;
- Trasporto e collocazione di transenne, segnaletica mobile, arredi e quant'altro occorrente per manifestazioni ed eventi;
- Trasporto e stoccaggio di documentazione cartacea d'archivio, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dall'Amministrazione;
- Imballaggio - ove richiesto - degli arredi e/ del materiale cartaceo in appositi contenitori destinati alla movimentazione. L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire a propria cura gli imballi per la salvaguardia del materiale (es. nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti) idonei ad effettuare trasporti anche di oggetti fragili.

Le scatole e gli imballi, quando espressamente richiesto dall'Amministrazione, dovranno essere forniti tempestivamente almeno 10 giorni prima della data definita per l'esecuzione della movimentazione.

La spesa giustificata per tale evenienza potrà essere inserita come voce, conteggiata a parte, nella fatturazione.

- Servizi di smontaggio e rimontaggio da eseguirsi a regola d'arte, riattacco o fissaggio alla parete o a pavimento di mobili e di attrezzature.
Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria conteggiare e tenere da conto la ferramenta ricavata dallo smontaggio dell'articolo, riponendone l'eventuale avanzo nei magazzini preposti dell'Ente. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente la ditta appaltatrice;
- Raccolta di rifiuti risultanti dalle operazioni di trasporto e/o di beni fuori uso indicati dall'Amministrazione appaltante (quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche ed elettroniche, materiali in metallo, vetro, legno ecc. ...), con trasporto degli stessi presso i centri di smaltimento autorizzati. Per tali attività la ditta Appaltatrice dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge, in particolare dovrà occuparsi delle tenuta dei registri di carico/scarico e della compilazione dei FIR (formulari identificazione rifiuti) in quattro copie, di cui una dovrà essere consegnata all'Amministrazione.
La spesa sostenuta dall'Aggiudicatario per lo smaltimento dei rifiuti non è compresa nel corrispettivo contrattuale e l'Amministrazione rimborserà, previa presentazione della fattura, i costi sostenuti dall'impresa per il suddetto smaltimento.
- Altri servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero rendere necessari per le attività dell'Ente.

Il trasloco di mobili, attrezzature, materiale vario, apparecchiature, ecc. dovrà essere eseguito in modo accurato e avrà termine solo a conclusione dell'allocazione ordinata del materiale ove trasportato, secondo indicazioni del referente Edisu in loco.

L'Impresa garantisce, senza onere aggiuntivo, il ritiro immediato dei residui della movimentazione nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Il personale in servizio dovrà sempre avere come dotazione base: trapano, avvitatore, unghie e carrello per il trasporto manuale ed ogni altro attrezzo (cacciaviti, chiavi, brugole, pinze, ecc) utile per ordinarie operazioni di montaggio e piccoli interventi di manutenzione. La mancanza ripetuta di detta attrezzatura è elemento condizionante della valutazione complessiva per l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 del presente capitolato.

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni il personale della Ditta dovrà usare la massima diligenza per evitare qualsiasi danno. Di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose ed anche a terzi, è responsabile la ditta appaltatrice di fronte all'EDISU Piemonte, che è autorizzato a rivalersi per l'intero ammontare del danno anche in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti.

Restano a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le attività e gli oneri inerenti alla richiesta, presso gli uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (es. soste in parcheggi a pagamento, occupazioni suolo pubblico, transennamenti ecc. ...).

Non sarà riconosciuto alcun emolumento per il tragitto dalla sede dell'Impresa alla sede di servizio dell'Amministrazione appaltante e viceversa.

Considerata la particolare attività, non può, in genere, essere individuata una programmazione anticipata degli impegni richiesti, né in termini di periodi dell'anno, né in termini di monte ore complessivo di personale e mezzi.

Art. 3- Attrezzature

La ditta aggiudicataria assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento del servizio.

Dovrà, pertanto, garantire la disponibilità anche mediante contratti di locazione o leasing di ogni macchina e attrezzatura necessaria all'esecuzione del servizio.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

La Ditta dovrà disporre di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli utensili, i dispositivi, gli strumenti, scale, ecc. che dovranno essere rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.

Art. 4 - Modalità di erogazione del servizio

Gli interventi, strutturati su varie sedi, verranno di volta in volta richiesti dall'Ufficio responsabile, che curerà la programmazione ed il controllo della regolare esecuzione del servizio.

All'impresa sarà comunicata ogni necessità di esecuzione di interventi mediante ordini di lavoro inviati via mail ai quali, se nell'ambito di uno stesso servizio, è prevista una pluralità di movimentazioni, sarà allegato un programma che definisce indicativamente le fasi delle operazioni previste e i termini entro cui devono essere regolarmente espletate.

L'ordine di servizio dovrà essere rinviato sottoscritto per visione e accettazione, all'Ufficio indicato dall'Edisu, entro il giorno precedente l'esecuzione del servizio.

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto dei termini indicati nell'ordine di lavoro, fatte salve difficoltà non imputabili all'Aggiudicatario.

Nel caso di interventi di particolare complessità, potrà essere richiesto all'Impresa aggiudicataria di indicare il nominativo di un responsabile per il coordinamento dei lavori, cui fare riferimento.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di mezzi e persone, nel numero richiesto, nei giorni feriali ed eventualmente nel mese di Agosto, garantendo la perfetta e scrupolosa esecuzione del servizio.

Eccezionalmente potranno essere richieste prestazioni da effettuarsi in giorni prefestivi e festivi. In tal caso per quanto concerne il costo orario della manodopera, sarà riconosciuto l'aumento percentuale previsto dal C.C.N.L., dagli eventuali accordi sindacali, stipulati in sede regionale e provinciale, per lavori straordinari.

Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti nella norma entro 24 ore dalla chiamata, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 presente capitolato, salvo diversa indicazione definita nella richiesta stessa o facente parte di una programmazione specifica.

Per gli interventi urgenti ed imprevisti l'esecuzione avrà il carattere dell'immediatezza senza alcuna maggiorazione della tariffa oraria concordata; in questo caso l'intervento dovrà svolgersi nella giornata stessa a quello della chiamata, diversamente l'Amministrazione è autorizzata a rivolgersi ad altra impresa.

Non vi è un monte ore minimo da garantire per la richiesta di un servizio.

Non viene riconosciuta come lavorativa la pausa per il pranzo.

Ogni prestazione dovrà essere registrata, compilata e firmata dal responsabile della struttura dell'Ente presso la quale viene concluso il servizio, su apposita scheda o bolla che gli addetti devono avere con sé ad ogni servizio, al fine di comprovare gli orari di inizio e di fine e, per consentire l'esatta quantificazione del lavoro svolto.

Copia della scheda dovrà essere rilasciata alla struttura dell'Ente presso la quale viene eseguita la prestazione, trattenendo l'originale o una fotocopia per la propria contabilità.

Copia delle bolle di ciascun servizio, debitamente firmate, devono pervenire all'Ufficio economato dell'Edisu in attestazione della regolarità di esecuzione dei servizi, prima della presentazione della fattura o in allegato alla stessa.

In caso di mancata o erronea compilazione della bolla sopracitata, l'EDISU Piemonte potrà non riconoscere, a sua insindacabile discrezione, in parte o in tutto l'intervento.

Supervisore dell' appaltatore

L'appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un proprio supervisore che ha il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

Art. 5 - Controlli dell'Ente Appaltante

L'Edisu effettuerà controlli sulla corretta esecuzione del servizio, sulla base delle bolle di servizio debitamente compilate di cui all'art 4 del presente capitolato e sui riscontri dei responsabili delle strutture coinvolti, che redigeranno periodicamente un rapporto sull'andamento del servizio. A tal fine l'Ente predisporrà un Modulo di Customer Satisfaction che costituirà uno strumento di misurazione della qualità dei servizi erogati e della corrispondenza degli stessi a quanto disposto dal presente capitolato d'appalto e dal disciplinare di gara.

Nel caso di mancata, parziale o non diligente esecuzione del servizio e/o in caso di esiti negativi, debitamente motivati, rilevati nelle schede di monitoraggio, l'Ufficio preposto dell'EDISU Piemonte valuterà l'applicazione delle penali di cui all' art. 12 del presente capitolato sulla base dell'indice di gravità delle inadempienze, opportunamente accertate.

La puntualità nell'inizio del servizio è requisito indispensabile; la reiterata inosservanza di tale disposizione costituirà elemento di valutazione negativa per l'applicazione delle penali di cui sopra.

E' espressamente accettato dall'Ente Appaltante che gli eventi generati da cause di forza maggiore non potranno costituire elemento di valutazione negativa dei servizi.

L'Ente Appaltante si riserva il diritto di:

a) controllare attraverso i competenti organi dello Stato (Ispettorato Provinciale del Lavoro) che l'assunzione del personale dipendente impiegato nel servizio sia conforme alla normativa vigente.

L'assunzione del personale dipendente in violazione della normativa vigente e la mancata assicurazione del medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali determina "ipso iure" la risoluzione del contratto d'appalto;

b) risolvere il contratto senza alcun preavviso qualora intervengano, a carico dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 10 Legge 575/65 e/o elementi dai quali sono desumibili infiltrazioni mafiose ex art. 10, comma 7, D.P.R. 252/98.

Art. 6 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

L'Aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata l'Amministrazione, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili.

L'Aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno subito dall'Amministrazione e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi ed è tenuto, senza la possibilità di richiedere alcun rimborso, a ripristinare le parti danneggiate nell'espletamento dei servizi. Esso riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nei servizi oggetto dell'appalto e dichiara la propria responsabilità in caso di infortunio e danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose nell'esecuzione delle prestazioni d'appalto.

L'Amministrazione declina, quindi, ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, ai quali possa andare incontro l'imprenditore o questi possa recare alle persone e alle cose di terzi.

Art. 7 - Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore e dei suoi dipendenti.

L'Impresa appaltatrice dovrà assumere il compimento dei servizi in oggetto con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c.

All'atto di aggiudicazione della gara, l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione una rosa di nominativi (da un minimo di 2 fino ad un massimo di 10), di cui almeno uno in possesso di patente C, tra i quali verrà individuato il personale che, di volta in volta, sarà inviato all'Edisu per il servizio di cui trattasi.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali, normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale del lavoro relativo nonche' gli accordi integrativi territoriali e le disposizioni di eventuali intese intervenute in sede provinciale. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del su indicato C.C. N. L. di categoria e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese:

- all'assicurazione del personale impiegato nel servizio;
- al risarcimento dei danni cagionati da detto personale all'Amm.ne e/o a terzi così.

Art. 8 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Impresa si avvale di proprio personale, che sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale dovrà essere munito di divisa durante il servizio.

L'Impresa dovrà:

- adottare idonee misure allo scopo di salvaguardare con ogni mezzo il materiale trasportato per conto dell'EDISU Piemonte;
- dotare il proprio personale di idonee attrezzature per la corretta esecuzione del servizio (cinghie, paperine, scale, pluriball, ecc);
- operare unicamente con proprio personale dipendente di assoluta fiducia e di provata riservatezza il quale dovrà astenersi da prendere conoscenza e dal manomettere le pratiche, documenti e corrispondenza della sede ave presta servizio.

La squadra di personale individuata e messa a disposizione per operare con Edisu Piemonte dovrà essere la medesima per tutti i servizi prestati affinché gli addetti, superata la fase di familiarizzazione con le Strutture e i referenti dell'Ente, raggiungano autonomia di azione all'interno di tutte le Sedi Edisu.

Nell'ambito della squadra di operai richiesta dovrà essere nominato un capo-operaio che coordini e diriga la squadra stessa, di cui l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad indicare il nominativo al momento della sottoscrizione del contratto; tale capo-operaio, con reperibilità immediata (telefono cellulare) avrà lo specifico compito di tenere i contatti con l'Ente relativamente alla gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a procedere immediatamente, su richiesta motivata dell'EDISU Piemonte, alla sostituzione di quel personale che non risulterà di gradimento all'Ente stesso. Il personale impiegato per l'esecuzione dei lavori deve essere idoneo a tutte le esigenze del servizio per il quale è destinato; l'idoneità' include anche la capacità di comprendere, leggere ed esprimersi in lingua italiana.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare ogni variazione gestionale che si verifichi durante la decorrenza del contratto, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 9 - Obblighi speciali a carico dell' appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli artt. 6, art. 7 e 8 del presente capitolato e di quelli previsti per legge, sono a carico dell'appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, gli obblighi di legge verso il personale dipendente.

L'appaltatore è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme in materia di tutela del personale dipendente, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore in materia, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

1. delle condizioni normative e retributive;
2. delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

3. del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, ecc.).

La sospensione del pagamento cesserà allorché sia accertato che è stato corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre eccezione di sorta all'Amministrazione aggiudicatrice, neanche a titolo di risarcimento danni e di rimborso di interessi.

Art. 10 - Assicurazioni

1. L'Impresa assume ogni responsabilità civile direttamente o indirettamente connessa all'espletamento dell'appalto.

2. L'Impresa si impegna a presentare ad Edisu copia di copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione, recante espressa dicitura che la Stazione Appaltante è da considerarsi "terzo" a tutti gli effetti.

3. L'assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di un massimale unico RCT riferito a persone e/o cose e per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

4. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dell'appalto (in via esemplificativa ma non esaustiva si intendono compresi anche i danni che vengano provocati a beni mobili e immobili di terzi intendendosi per terzi anche l'Ente appaltante), nonché tutti i danni riconducibili a tutte le tipologie di servizi e attività richieste dal presente disciplinare.

5. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia pregiudizio occorso al personale dipendente dell'impresa, durante l'esercizio dei servizi, convenendosi che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto.

6. A tal fine, dovrà essere stipulata una polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro.

7. Sarà richiesta l'assicurazione di tutti i mezzi a disposizione dell'Impresa per effettuare i necessari traslochi e l'assicurazione di tutto il materiale trasportato per un valore non inferiore al materiale stesso considerato sempre nuovo di fabbrica e compensi ed indennizzi per danni arrecati dalle prestazioni all'altrui proprietà.

Sarà inoltre a cura e spesa dell'Impresa assuntrice l'appalto, l'eventuale custodia di ogni arredo e/o materiale trasportato, per i quali si renda necessario il temporaneo deposito nei magazzini dell'Impresa stessa. Il materiale ivi depositato dovrà essere sempre coperto da apposita assicurazione fino alla riconsegna nella sede propria.

Tutte le polizze assicurative di cui sopra dovranno recare espressa dicitura per la quale la compagnia assicurativa si impegna ad informare tempestivamente l'Ente in caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio o disdetta del contratto.

Art. 11 - Sicurezza

- a. L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro, la normativa che dovesse essere emanata nel corso dell'appalto e quanto prescritto nel presente C.S.A e nella documentazione di gara.
- b. L'appaltatore deve ottemperare alle prescrizioni di sua competenza di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. cooperando con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente.

1) Costi della sicurezza

a) A carico della Stazione Appaltante

I costi della sicurezza attualmente prevedibili per l'esecuzione dell'appalto, derivanti dal DUVRI allegato alla documentazione di gara e non soggetti a ribasso sono pari a zero.

Eventuali costi derivanti da interferenze, individuate successivamente dall'impresa e/o dalla Stazione Appaltante saranno oggetto di opportune comunicazioni fra i Servizi di Prevenzione e Protezione delle parti e saranno tempestivamente computati previa verifica delle interferenze stesse.

b) A carico dell'Impresa

I costi per la sicurezza derivanti da obblighi di legge propri dell'impresa (es. fornitura DPI, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria, assicurazione, opere provvisorie per la sicurezza ecc.) devono essere indicati nell'offerta e nel Piano di sicurezza.

Tali costi devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'attività appaltata nonché rispetto ai prezzi desumibili dai prezziari o da indagini di mercato: saranno oggetto di valutazione ai fini della verifica delle offerte anomale (art. 87, comma 4, 2° capoverso del D. Lgs 163/2006 e s.m.i).

2) Piano di Sicurezza

Nei tempi indicati nel disciplinare di gara e comunque prima dell'inizio dell'attività, l'appaltatore dovrà trasmettere il Piano di Sicurezza contenente:

- Nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della ditta e dei referenti/responsabili dell'attività svolta presso EDISU;
 - La descrizione analitica delle attività che la ditta svolgerà nelle sedi interessate (il Piano di sicurezza deve opportunamente essere aggiornato qualora le attività dovessero mutare rispetto alle previsioni);
 - Le misure di sicurezza adottate dall'appaltatore nella sede oggetto del contratto tenuto conto dei rischi connessi all'attività svolta;
 - Elenco dei lavoratori impegnati nell'attività presso EDISU con allegati:
 - nominativo, matricola, data assunzione, inquadramento, durata e tipologia di contratto
 - copia degli estratti del **Libro Unico del Lavoro** relativi ai lavoratori interessati;
- Nel caso in cui dovesse avvalersi di lavoratori non inseriti nell'elenco iniziale, l'impresa deve fornirne i dati, gli estratti del LUL prima che prendano servizio. La trasmissione dei dati, degli estratti del LUL è obbligatoria indipendentemente dal tipo e dalla durata del contratto applicato.
- Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori devono essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia **riportante le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.**
- L'organigramma aziendale relativo alla sicurezza (con i nominativi di RSPP, ASPP, Addetti Antincendio, emergenza, evacuazione e Primo soccorso, RLS e Medico Competente quando necessario e il numero di telefono del referente che possa interfacciarsi con i referenti EDISU per la sicurezza). Le variazioni all'organigramma devono essere tempestivamente comunicate all'EDISU.
 - Elenco degli eventuali infortuni occorsi nell'ultimo triennio con indicazione della tipologia;
 - Elenco analitico e dettagliato dei mezzi di trasporto, dei macchinari, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, con numero di matricola, proprietà, ecc..., introdotte nella sede ed utilizzate dalla ditta che *"dichiara di assumersi la responsabilità sul loro stato di manutenzione e sulla corretta conduzione tecnica"*.
 - L'elenco dei DPI-Dispositivi di Protezione Individuale specifici per le attività in appalto.
 - Eventualmente la descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.
 - Le misure adottate al fine di garantire la non interferenza nella sede con altre attività e persone presenti.
 - I costi della sicurezza derivanti da obblighi di legge propri della ditta (es. fornitura DPI, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria, assicurazione, opere provvisorie per la sicurezza ecc.);
 - Indicazione dei contratti collettivi applicati, numero di posizione INPS e INAIL, numero complessivo dei lavoratori inseriti nel LUL, dichiarazione di aver provveduto ai versamenti assicurativi, previdenziali e contributivi.

Ogni variazione al piano suddetto deve essere opportunamente segnalata tramite invio di integrazioni scritte che saranno formalmente recepite da EDISU ed inserite nel Piano di sicurezza.

3) In caso di subappalto

4)

In caso di subappalto, che deve essere autorizzato dal Committente ed avvenire nel rispetto dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è richiesto l'invio prima dell'inizio dell'attività del Piano di Sicurezza del/dei subappaltatore/i con i medesimi contenuti indicati al precedente paragrafo 2).

L'appaltatore deve coordinare l'attività dei subappaltatori e comunicare al Committente eventuali interferenze o rischi specifici introdotti dal subappaltatore al fine di integrare, se necessario, il DUVRI e i Piani di Emergenza ed Evacuazione.

5) Nullità, penali e risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., la mancata presentazione del Piano di Sicurezza prima dell'avvio dell'attività rappresenta causa ostativa alla firma del contratto.

a) Nullità contratto

- Mancata sottoscrizione ovvero integrazione del DUVRI entro la firma del contratto del quale è parte integrante.

b) Penali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- Mancato aggiornamento/integrazione (anche su richiesta di EDISU) del Piano di Sicurezza: applicazione penale di € 500,00 e definizione di ulteriore termine per l'aggiornamento dopodiché si provvederà alla rescissione del contratto;
- Mancata sottoscrizione di eventuali integrazioni al DUVRI nel corso dell'appalto: applicazione penale di € 300,00 e definizione di ulteriore termine per l'aggiornamento dopodiché si provvederà alla rescissione del contratto;
- Mancata consegna elenco e dati del personale e degli estratti LUL a inizio appalto e mancato aggiornamento nel periodo contrattuale: applicazione penale di € 300,00 e definizione di ulteriore termine dopodiché si provvederà alla rescissione del contratto;
- Mancata esibizione del tesserino di riconoscimento come previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.: richiesta immediata all'impresa di copia del tesserino. In caso di reiterazione, anche se riguardante altri lavoratori, applicazione penale di € 200,00;
- Mancata comunicazione eventuali infortuni occorsi al personale nel corso dell'attività: applicazione penale di € 500,00 e definizione di nuovo termine per la comunicazione.
- Sospensione attività da parte della Stazione Appaltante in caso di accertato pericolo imputabile all'Appaltatore (es. utilizzo attrezzature non a norma, mancanza adeguati DPI ecc.): applicazione penale di € 400,00 e, nel caso in cui il pericolo imputabile all'impresa persistesse, esecuzione del servizio da parte della Stazione Appaltante tramite altra impresa con costi a carico dell'aggiudicatario inadempiente.

c) Risoluzione contratto

- Utilizzo di personale privo di contratto.
- Superati i termini concessi dal Committente per sanare inadempienze e indicati nel paragrafo Penali.
- Somma complessiva di penali pari a 2/10 dell'importo contrattuale annuo.

6) Sospensione dell'attività

In caso di pericolo imminente per i lavoratori e gli utenti la Stazione Appaltante potrà ordinare la sospensione delle attività appaltate disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro salvo l'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo 4b).

Art. 12- Penalità

L'Impresa e' obbligata ad assicurare la regolare, corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

Il committente si arroga il diritto a procedere a verifiche e a controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Tale controllo sarà compiuto anche attraverso lo strumento del *Customer Satisfaction schedule*: nell'eventualità che, dai riscontri di tali forms e a giudizio motivato dell'Ufficio preposto presso l'Edisu, la qualità dei servizi risulti insufficiente, l'Ente, salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, si riserva la facoltà di applicare delle penali la cui entità sarà rapportata alla gravità delle inadempienze.

Nei casi in cui i servizi siano prestati in modo parziale e/o non diligente come ad esempio l'accertamento di ritardi reiterati di oltre mezz'ora rispetto all'orario stabilito di inizio, ovvero la ripetuta mancanza dell'attrezzatura minima di base che impedisce l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, ovvero nel caso in cui si accerti che i servizi non siano eseguiti secondo le prescrizioni stabilite negli ordini di servizio, la Stazione Appaltante potrà applicare sanzioni variabili da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 800,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo all'EDISU Piemonte, il diritto all'applicazione della penale. Rimane comunque risarcibile il danno ulteriore.

Qualora il servizio risultasse in tutto o in parte di qualità scadente o se per qualunque causa fosse inaccettabile, mancante o ritardato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere altrove addebitando all'appaltatore le spese sostenute.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità raggiunga 1/10 del prezzo contrattuale globale annuo del servizio, il contratto verrà dichiarato risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con conseguente incameramento della cauzione definitiva e con eventuale richiesta del maggiore danno subito.

Le eventuali penalità a carico dell'Appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture ovvero rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 12 del disciplinare.

La stazione appaltante avrà cura, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, di informare la ditta appaltatrice in merito all'eventuale avvio del procedimento inerente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo.

Art. 13- Pagamenti

I pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura e attestazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dal ricevimento.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla dichiarazione di regolarità del servizio e alla verifica della regolarità contributiva (DURC) riferita al periodo di emissione della fattura. In caso di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento rimarrà sospeso sino alla loro presentazione.

Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231 l'Amministrazione provvederà al pagamento secondo quanto stabilito nello schema di contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento verrà effettuato a mezzo di accredito a favore dell'Impresa aggiudicataria sull'Istituto di credito che essa è tenuta a comunicare precisando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Nella emissione della fattura e del saldo finale l'aggiudicatario sarà tenuto a riportare il CIG indicato nel bando.

Art. 14- Documenti che regolano l'appalto

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

a) il Contratto;

- b) il Disciplinare di gara;
- c) il presente Capitolato speciale;
- d) l'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore;
- e) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i servizi oggetto dell'Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel capitolato speciale d' Appalto;
- f) Piano di Sicurezza o DVR

All'aggiudicatario saranno forniti:

- DUVRI generale e DUVRI specifico relativo all'attività appaltata;
- Piani di emergenza ed evacuazione applicabili nelle Sedi EDISU;
- Opuscolo Informativo per imprese che operano nelle sedi EDISU contenenti le norme comportamentali generiche, di emergenza e di evacuazione.

I documenti suddetti formano parte integrante del contratto d' appalto unitamente al Piano di sicurezza o DVR.

Art. 15 - Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a decorrere dall'ordine del primo servizio. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente alle esigenze della Amministrazione.

Art. 16 - Interruzione del servizio

Sono consentite interruzioni temporanee del servizio nei seguenti casi:

a) Interruzione temporanea del servizio per guasti.

Sono ammesse interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture che non permettono lo svolgimento del servizio. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra l'Impresa e Stazione Appaltante, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative.

b) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

c) Interruzione per scioperi

Le interruzioni per scioperi dovranno essere comunicate con congruo preavviso all'Ente, l'Impresa sarà tenuta a garantire un servizio di emergenza per far fronte ad interventi urgenti.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
 - cessione dell'attività ad altri;
 - impiego di personale non dipendente dall'impresa, salvo deroghe previste;
 - in caso di cessione del contratto, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- nel caso in cui la ditta affidataria ceda a terzi i servizi affidati;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature della S.A. ovvero ai locali;
- interruzione del servizio fuori dai casi ammessi dal Capitolato;
- nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
- in caso di violazione delle norme sulla tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva. (Tale ipotesi trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 4,5 e 6 del DPR 5 ottobre 2010 n. 204, degli artt. 38 e art. 118, comma 8 del Dlgs 163/2006 con la legge 2/2009, si precisa che Edisu si atterrà alle disposizioni citate e, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 8 dell'art. 6 DPR 204/2010, procederà alla contestazione ed eventuale risoluzione del contratto secondo quanto previsto dalle norme vigenti al momento del verificarsi del fatto);
- mancata applicazione dei contratti di lavoro collettivi ed integrativi, relativi al personale dipendente dell'Impresa;
- dopo l'applicazione delle penali di cui all'art 12 del presente Capitolato, in relazione alla gravità, delle inadempienze e al ripetersi delle stesse;
- mancata trasmissione o modifica, come richiesto dall'Amministrazione, del Piano di Sicurezza/DVR o in seguito a gravi o ripetute violazioni dei Piani/DVR stessi ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- mancato ripristino delle condizioni di sicurezza nei tempi forniti dall'Amministrazione come meglio specificato agli artt. 11 e 19.

In ogni caso di risoluzione del contratto, per la parte di servizi non ancora eseguiti, l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione stipulare, in caso di accordo, un nuovo contratto.

Risarcimento danni: l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio.

Art. 18- Disdetta del contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la S.A. si riserva di trattenere a titolo di penale tutto il deposito cauzionale ed addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 19 - Sospensione

In caso di pericolo imminente per i lavoratori l'Amministrazione potrà ordinare per iscritto la sospensione delle attività appaltate disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Qualora la ditta non rispettasse il termine per il ripristino delle condizioni di sicurezza che l'Amministrazione fornirà caso per caso, si provvederà alla rescissione del contratto.

Art. 20 - Recesso

E' comunque facoltà dalla Stazione appaltante, in presenza del verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni organizzative circa il servizio oggetto del presente capitolato, dichiarare risolto anticipatamente il contratto, previa trasmissione di provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fatti salvi i casi di motivate esigenze urgenti di legge, in caso di recesso anche conseguente a sospensione superiore a mesi 6, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di Servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte

residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Art. 21 - Cessioni

- a) del contratto. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto a terzi. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e l'Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo, di incamerare la cauzione definitiva e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
- b) del credito. La cessione di credito deve essere autorizzata previamente dall'Ente e deve essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Art. 22 - Disposizioni particolari

L'impresa Aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad Edisu ogni variazione o trasformazione della ragione sociale, nonché ogni mutamento riguardante l'Amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fatta salva la facoltà dell'Ente di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. In particolare:

a) Cessione, fusione, scissione, trasferimento e affitto di azienda

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto (cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, affitto, ecc.) non hanno effetto nei confronti dell'EDISU Piemonte fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

Si applica in ogni caso la procedura di cui all'art. 116 e ss. del Dlgs 163/2006 smi.

b) Successione della impresa aggiudicataria

In caso di decesso del titolare dell'Impresa aggiudicataria o di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nella società in accomandita, l'E.DI.S.U. Piemonte può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, considerare risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Art. 23 - Comunicazioni e richieste di chiarimenti

Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti sino alle ore 17.00 del giorno **14/10/2015** per il tramite di posta elettronica all'indirizzo: economato@edisu-piemonte.it.

Le risposte ai quesiti posti come indicato al punto precedente saranno tempestivamente fornite alle Imprese sul sito www.edisu.piemonte.it nella Area Edisu -Sezione Appalti.

Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questo Ente avverrà tramite il sito e la sezione sopra indicati, alla cui consultazione si rimanda.

Per esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., rivolgersi all'indirizzo mail: marina.cardona@edisu-piemonte.it. Il regolamento per la richiesta di accesso agli atti e le modalità di accesso sono disponibili sul sito www.edisu.piemonte.it.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale di gara si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) ed in particolare la legge vigente in materia di lavoro interinale.

Art. 25 - Foro Competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante accordo bonario o transazione, ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Lgs. 163/2006.

Ove non si proceda all'accordo bonario od alla transazione, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta, in via esclusiva al Foro di Torino.